



CITTÀ DI ALESSANDRIA
AREA SVILUPPO TERRITORIALE ED ECONOMICO
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E
DEI CIRCHI EQUESTRI**

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 20/396/1015/4220N DEL 11/03/2009

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità e fonti normative
- Art. 2 Definizione di spettacoli viaggianti
- Art. 3 Parchi non programmabili
- Art. 4 Aree di installazione
- Art. 5 Concessione dell'area
- Art. 6 Durata delle manifestazioni
- Art. 7 Divieto di occupazione aree prima della concessione
- Art. 8 Tassa di occupazione di suolo pubblico / Imposta comunale sulla pubblicità
- Art. 9 Riconsegna delle aree
- Art. 10 Revoca della concessione
- Art. 11 Decadenza della concessione
- Art. 12 Sistemazione degli automezzi e delle abitazioni
- Art. 13 Raccolta rifiuti / Allacciamento acqua

TITOLO II SPETTACOLO VIAGGIANTE

- Art. 14 Concessioni annuali
- Art. 15 Manifestazioni ricorrenti / Concessioni sporadiche
- Art. 16 Concessione delle aree alle singole attività
- Art. 17 Criteri per l'assegnazione delle concessioni
- Art. 18 Società, consorzi, cooperative
- Art. 19 Organico per manifestazioni ricorrenti
- Art. 20 Domande di partecipazione
- Art. 21 Istruttoria delle domande
- Art. 22 Graduatoria delle attività e dei partecipanti / Punteggi
- Art. 23 Padiglioni dolciari o gastronomici / Commercianti su area pubblica
- Art. 24 Attrazioni novità
- Art. 25 Successione e subingresso
- Art. 26 Divieto di sub-concessione
- Art. 27 Sostituzione temporanea dell'attrazione
- Art. 28 Cambio dell'attrazione
- Art. 29 Impianto e disinstallazione delle attrazioni
- Art. 30 Limitazioni e divieti
- Art. 31 Diritti del concessionario
- Art. 32 Comitato esercenti Luna Park
- Art. 33 Periodo di franchigia
- Art. 34 Sanzioni

TITOLO III CIRCHI EQUESTRI

- Art. 35 Classificazione complessi circensi
- Art. 36 Presentazione delle domande e periodo di installazione
- Art. 37 Assegnazione delle aree – Priorità
- Art. 38 Utilizzo di animali in spettacoli circensi e attività dello spettacolo viaggiante
- Art. 39 Divieto di sub-concessione
- Art. 40 Sanzioni

ALLEGATI

ELENCO DELLE AREE DISPONIBILI PER L'INSTALLAZIONE DELLE
ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI
EQUESTRI (ART. 9 LEGGE 18.03.1968 N. 337)

ORGANICO DEL PARCO DIVERTIMENTI SAN GIORGIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e fonti normative

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di spettacolo viaggiante sul territorio comunale, con riferimento:
 - alla Legge 18.3.68 n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"
 - all'elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 della Legge 18.3.68 n. 337, approvato con decreti ministeriali del 23.4.69 – 22.7.81 – 10.1.85 – 1.6.89 e s.m.i.
 - al D.P.R. 394 del 21.4.94
 - al T.U.L.P.S. n. 773 del 18.6.31 e relativo regolamento del 6.5.40 n. 635
 - al D.M. 18/05/2007
 - alle circolari emanate in materia.
2. Per quanto non previsto, si applicano le leggi e tutte le disposizioni che disciplinano l'attività di spettacolo viaggiante e circhi equestri, ivi compresi usi e consuetudini locali.

Art. 2

Definizione di spettacoli viaggianti

1. Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature all'aperto o al chiuso, indicate nell'elenco ministeriale citato all'art. 1.

Art. 3

Parchi non programmabili

1. Le installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante all'interno di spazi che ospitano manifestazioni di vario genere (quali festival, feste di Circo e simili) possono essere consentite per un massimo di 5 (cinque) attrazioni nel rispetto del presente Regolamento.
2. In tali casi l'organizzatore della manifestazione dovrà presentare la relativa richiesta all'Ufficio Comunale competente almeno 30 giorni prima della manifestazione stessa, indicando i nominativi degli esercenti e le relative attrazioni e allegando le singole domande degli interessati, redatte secondo quanto indicato all'art. 20.
3. Non saranno concesse autorizzazioni per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante nelle aree occupate dalle manifestazioni di cui sopra qualora, sia in corso di svolgimento un luna park previsto dall'Art. 15 c. 1.

Art. 4

Aree di installazione

1. L'elenco delle aree comunali adatte ad ospitare circhi equestri, parchi giochi di differenti dimensioni e singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, approvato dalla Giunta Comunale, viene unito al presente Regolamento a formarne l'allegato A.
2. L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree in questione, qualora non vengano utilizzate o richieste o se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, sentiti gli Uffici interessati, possano essere utilizzate per altri scopi.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di modificare l'elenco di cui all'allegato A con specifica deliberazione di Giunta Municipale.
4. Da parte dell'Autorità Comunale può essere autorizzata, previa insindacabile valutazione di idoneità ed opportunità, l'installazione di parchi, circhi e/o singole attrazioni su terreni e in strutture private, delle quali l'operatore interessato dimostri la disponibilità, e che posseggano idonei allacciamenti alle reti idrica, elettrica e fognaria, agevole collegamento alla viabilità pubblica, ed adeguate vie di esodo.
5. Le aree private ospitanti parchi o attività dello spettacolo viaggiante sono considerate aree pubbliche agli effetti dell'applicazione del presente regolamento.

6. E' comunque sempre consentita, su insindacabile valutazione dell'Amministrazione, l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante non costituenti parchi divertimento, in aree dalla stessa individuate caso per caso, anche al di fuori da quelle di cui all'allegato A per particolari eventi o in occasione di festività.

Art. 5 Concessione dell' area

1. Le concessioni di suolo pubblico, sia ricorrenti che occasionali, a favore di imprese esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, per la formazione dei parchi di divertimento, sono effettuate a norma del presente regolamento, emanato in esecuzione del disposto del quinto comma dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
2. La concessione delle aree per l'installazione delle attività è rilasciata dal Dirigente competente, o suo delegato.
3. Essa non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante o di circo equestre; tale attività rimane disciplinata dall'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), R.D. 18.6.1931 n. 773, dagli artt. 122 e seguenti del Regolamento R.D. 6.5.1940 n. 635, dalla legge 337, D.P.R. n. 394 del 21.4.1994, e da tutte le disposizioni vigenti.
4. L'Amministrazione comunale è comunque manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da impropri utilizzi dell'area nonché da violazioni o mancata ottemperanza alle prescrizioni di esercizio eventualmente contenute nell'autorizzazione di cui al precedente comma.

Art. 6 Durata delle manifestazioni

1. L'Amministrazione comunale determinerà preventivamente, la durata delle "manifestazioni ricorrenti" di cui all'art. 15 stabilendo all'interno di essa il periodo di frequenza obbligatorio, fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari.

Art. 7 Divieto di occupazione aree prima della concessione

1. Chiunque occupi aree destinate alle attività disciplinate dal presente regolamento senza prima averne ottenuta l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di €. 250,00, con obbligo al trasgressore di rimuovere immediatamente l'occupazione abusiva.

Art. 8 Tassa di occupazione suolo pubblico / Imposta comunale sulla pubblicità

1. Il rilascio dell'autorizzazione ad occupare le aree di cui agli artt. 3 e 5 è subordinato al versamento dell'importo determinato dall'Amministrazione, e previsto per le diverse categorie dello spettacolo viaggiante, quale la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche. Il mancato pagamento di detta tassa comporta la revoca della concessione stessa.
2. L'imposta comunale sulla pubblicità, ove ricorra, deve essere corrisposta dai concessionari secondo le norme e le procedure vigenti nel Comune.

Art. 9 Riconsegna delle aree

1. Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica o alterazione delle aree senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. Lo stesso dovrà restituire, al termine della concessione, l'area assegnatagli nelle stesse condizioni in cui la stessa gli era stata consegnata o mantenere le eventuali modifiche autorizzate di cui al comma 1 previo accordo con l'Amministrazione stessa.
3. Nei casi di violazione degli obblighi previsti ai precedenti commi, il Comune provvederà a far eseguire i lavori a spese del concessionario, applicando inoltre a carico degli inadempienti la sanzione amministrativa di € 250,00.

Art. 10
Revoca della concessione

1. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, la concessione può essere revocata.
2. La revoca suddetta dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.
3. E' sempre fatta salva la possibilità di revoca per abuso da parte del titolare.

Art. 11
Decadenza della concessione

1. Qualora l'interessato ingiustificatamente non occupi l'area entro la data obbligatoriamente fissata ai sensi del precedente art. 6, ed indicata nell'avviso di concessione o nella concessione stessa, la concessione decade, e l'area potrà essere assegnata ad altri richiedenti senza che l'interessato possa avanzare diritti di sorta.
2. Fatta salva l'applicazione degli artt. 27 e 28, agli inadempienti sarà applicata la sanzione prevista di € 250,00.

Art. 12
Sistemazione degli automezzi e delle abitazioni

1. La sistemazione delle abitazioni nella misura massima di due per ogni concessione e degli automezzi adibiti al trasporto avrà luogo nelle località determinate e con le modalità impartite dall'Amministrazione Comunale.
2. La sosta è consentita esclusivamente ai titolari delle concessioni per l'anno in corso ed ai propri familiari o coadiuvanti come anticipatamente indicati nella richiesta di installazione del circo o dell'attrazione dai concessionari stessi.
3. La data di insediamento in tali località da parte dei concessionari, è stabilita con autorizzazione del Dirigente.
4. Le stesse aree dovranno essere sgombrate entro tre giorni dal termine di durata del parco stesso, salvo eventuali proroghe concesse dal Dirigente.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nello sgombero.

Art. 13
Raccolta rifiuti / Allacciamento acqua

1. I concessionari devono allontanare giornalmente i rifiuti solidi urbani da essi prodotti, sia dalle aree di installazione delle attrazioni, sia dalle aree di sosta di cui all'art. 12, in conformità alle norme previste dal vigente Regolamento.
2. Le operazioni di nettezza del suolo pubblico e di trasporto dei rifiuti sono a carico dei concessionari, i quali verseranno, direttamente all'Azienda preposta al servizio di smaltimento dei rifiuti, l'importo della tassa relativa alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
3. Le località di cui al precedente articolo saranno dotate di prese di allacciamento acqua potabile.
4. Le spese per l'allacciamento e per i consumi di acqua potabile sono a carico dei concessionari. La violazione di cui al secondo comma, impregiudicata l'applicazione del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00.

TITOLO II SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 14 Concessioni annuali

1. Agli esercenti di spettacolo viaggiante in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 del presente Regolamento possono venir rilasciate, su specifica richiesta, concessioni annuali limitatamente a piccole e medie attrazioni dedicate esclusivamente al divertimento dei bambini, previa insindacabile valutazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, dell'opportunità dell'installazione e della sussistenza dei seguenti requisiti:
 - a) Idoneità tecnica ed estetica dell'installazione;
 - b) Disponibilità e idoneità del sedime proposto per l'installazione;
 - c) Assenza, nell'area richiesta per l'installazione, di altre occupazioni precedentemente programmate;
 - d) Assenza di attrazioni prossime, autorizzate, programmate o ricorrenti, rispetto alle quali l'installazione richiesta possa rappresentare forma di concorrenza pregiudizievole per l'attività delle stesse.
2. In conformità al criterio stabilito dal precedente comma, lettera d), è fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di limitare l'esercizio dell'attività dei concessionari annuali, qualora le relative attrazioni siano ubicate nelle immediate vicinanze di parchi ricorrenti e preesistenti, per tutto o parte del periodo di svolgimento degli stessi.
3. Le concessioni di cui al primo comma potranno essere rilasciate su specifica richiesta degli interessati, a condizione che la domanda venga presentata almeno 30 giorni prima dell'installazione, corredata della documentazione indicata all'art. 20 del presente Regolamento. L'autorizzazione all'esercizio dell'attrazione potrà essere accordata previa presentazione di idonea certificazione, comprovante il corretto montaggio e l'idoneità degli impianti elettrici rilasciata da un tecnico abilitato.
4. Il titolare di posto fisso non può partecipare con la stessa o con altra attrazione ai parchi cittadini, fatti salvi i diritti preesistenti all'approvazione del presente Regolamento, finché non intervengano modificazioni di titolarità o di attrazione.

Art. 15 Manifestazioni ricorrenti / Concessioni sporadiche

1. Ai fini del presente regolamento sono da intendersi "manifestazioni ricorrenti" le seguenti manifestazioni:
 - a) Il parco dei divertimenti annualmente costituito in occasione dei tradizionali festeggiamenti di San Giorgio; per tale parco le domande di partecipazione dovranno pervenire al competente Servizio Comunale entro il 20 dicembre dell'anno precedente.
 - b) Il parco dei divertimenti annualmente costituito in occasione dei festeggiamenti dei quartieri, e dei sobborghi; per tali parchi le domande dovranno pervenire almeno 90 giorni prima dell'inizio di ogni singola manifestazione.
2. Ai fini del presente regolamento è da intendersi "concessione sporadica" l'installazione di attrazioni fino ad un massimo di 5 sullo stesso sito del territorio comunale, ove sia superato tale numero sarà da considerarsi Parco Divertimenti da istituire mediante Deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 16 Concessione delle aree alle singole attività

1. La concessione di aree per l'installazione delle singole attività dello spettacolo viaggiante sarà rilasciata alle seguenti condizioni:
 - a) per le manifestazioni ricorrenti di cui al precedente art. 15, gli interessati dovranno presentare domanda almeno novanta giorni prima di quello stabilito per ogni singola manifestazione
 - b) per le concessioni sporadiche, la domanda dovrà essere presentata da un massimo di 365 giorni fino ad un minimo di 30 giorni antecedenti la presunta data di inizio della manifestazione richiesta.
2. Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre i predetti termini o redatte in modo difforme da quanto stabilito dal presente regolamento.

3. Alle disposizioni contenute nei successivi articoli, pur se specificatamente emanate per la disciplina delle manifestazioni ricorrenti, sono soggette – per quanto applicabili – anche le concessioni di aree di cui al punto b) del presente articolo.

Art. 17

Criteria per l'assegnazione delle concessioni

1. L'assegnazione delle concessioni per le manifestazioni ricorrenti di cui all'art. 15 viene fatta tenendo conto dell'organico determinato a norma dell'art. 19, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Assegnazione a coloro che negli elenchi abbinati ad ogni singola manifestazione, previsti dall'art. 22, hanno il maggior punteggio determinato ai sensi dell'articolo citato, relativamente alle singole categorie di appartenenza
 - b) In caso di parità di punteggio di titolari appartenenti alla stessa categoria prevale la maggiore anzianità di mestiere
 - c) Assegnazione occasionale "una tantum" ai titolari di attrazioni costituenti novità di cui al successivo art. 24.
2. L'assegnazione delle concessioni sporadiche di cui all'art. 15 viene fatta tenendo conto della data a protocollo della presentazione delle domande.

Art. 18

Società, consorzi, cooperative

1. Sono riconosciute e vengono accettate le domande relative a società, consorzi, cooperative di attrazionisti, purchè sia allegata alla prima istanza fotocopia dell'atto costitutivo.
2. All'istanza dovrà essere allegata fotocopia dell'autorizzazione del Comune ove ha sede legale la ditta, vistata per l'anno in corso, rilasciata ai sensi di Legge alla società, consorzio o cooperativa di attrazionisti.

Art. 19

Organico per manifestazioni ricorrenti

1. Per organico si intende la composizione quantitativa e qualitativa di una manifestazione ricorrente in ordine alle attrazioni che la compongono, al fine di rendere la manifestazione stessa il più funzionale possibile sia dal punto di vista delle aspettative e della domanda dell'utenza, sia da quello degli interessi economici degli attrazionisti.
2. Nell'approvazione dell'organico, si terrà conto, con riferimento all'elenco ministeriale di cui all'art.1 del presente Regolamento, dei seguenti aspetti:
 - determinazione delle varie tipologie delle attrazioni ammesse (abituali frequentatori), denominazione, categoria di appartenenza
 - indicazione del numero ottimale di presenze di ciascuna attrazione e del numero di presenze attuali
 - indicazione di eventuali posti vacanti e/o in soprannumero per ciascuna attrazione.
3. Per ciascuna tipologia potranno essere determinati ulteriori e specifici criteri operativi e gestionali, finalizzati ad una ulteriore e più specifica differenziazione tipologica fra attrazioni classificate genericamente con lo stesso nome (tiri, rotonde, ecc.).
4. L'attrazione risultante in soprannumero, che cessa l'attività, non viene sostituita.
5. Le concessioni relative alle attrazioni risultanti tipologicamente o numericamente vacanti sono subordinate all'accertamento della disponibilità dell'area a tal fine necessaria. In tal caso saranno privilegiate le assegnazioni relative a tipologie non ancora presenti nel parco, ed in subordine quelle vacanti solo numericamente con riferimento all'organico, e compatibilmente con lo spazio disponibile.
6. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere istituiti nuovi parchi di divertimento quali "manifestazioni ricorrenti" di cui all'art. 15; in questo caso l'Autorità Comunale, stabilirà anche l'organico in base al quale saranno rilasciate le concessioni.

Art. 20

Domande di partecipazione

1. Nelle domande in carta legale, da presentare al Comune, dovranno essere indicati:
 - a) generalità del richiedente, residenza ed eventuale recapito, se diverso dalla residenza, codice fiscale, dichiarazione di non aver riportato condanne di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS e di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale né di essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.
 - b) in caso di Società la ragione sociale, con allegato copia del relativo atto pubblico costitutivo

- c) elenco nominativo di tutti i componenti la famiglia al seguito e degli eventuali coadiutori
 - d) manifestazione per la quale si richiede la concessione
 - e) precisa denominazione dell'attrazione che si intende installare, risultante dall'Autorizzazione Ministeriale (o dall'autorizzazione al commercio), con descrizione della stessa attrazione e/o specifico contenuto
 - f) le precise dimensioni dell'attrazione come massimo ingombro risultante dalla proiezione del tetto, oppure delle pedane perimetrali, se maggiori, oltre alla dimensione della cassa qualora la stessa non sia compresa nelle dimensioni predette e, dell'altezza massima dell'attrazione
 - g) dimensioni di ingombro, seguendo i criteri di cui al punto precedente, delle abitazioni, degli automezzi e dei carri-attrezzi, con indicazione del loro numero.
2. Alle domande dovrà essere allegata:
 - a) copia della licenza di esercizio ex Art. 68 TULPS, rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza, con relativo rinnovo per l'anno in corso
 - b) copia del certificato di collaudo della struttura dell'attrazione, ai sensi delle vigenti norme di sicurezza
 - c) copia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione
 - d) per i padiglioni dolciari o gastronomici copia dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dagli Organi competenti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
 - e) per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito copia dei nulla osta rilasciati dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.
 3. Dovrà inoltre essere allegata una fotografia dell'attrazione. Qualora l'interessato abbia già provveduto in istanze precedenti, e non abbia apportato modifiche all'attrazione, la fotografia potrà essere omessa.
 4. Nel caso in cui l'istanza sia accolta, l'Ufficio competente all'istruttoria, provvederà a richiedere all'interessato, nell'avviso di concessione, la produzione di tutta la documentazione tecnica occorrente per il rilascio della concessione.

Art. 21

Istruttoria delle domande

1. Il Dirigente, o suo delegato, procede al rilascio delle concessioni, sulla base dei criteri determinati all'art. 16.
2. In fase di istruttoria, relativamente alle domande valide l'ufficio procede all'aggiornamento dei punteggi risultanti dagli elenchi di cui all'art. 22, secondo i criteri stabiliti nello stesso articolo.
3. Agli aventi diritto sarà inviato un avviso di concessione, con l'indicazione della durata della manifestazione, e di tutti gli altri adempimenti necessari al rilascio della concessione.
4. La mancata osservanza di quanto prescritto nell'avviso di concessione comporta l'esclusione dell'esercente da qualsiasi concessione nel territorio comunale per un periodo da uno a tre anni, senza perdita di anzianità.
5. La deroga alla sanzione di cui al comma precedente potrà essere concessa solo per gravissimi e documentati motivi, da valutarsi caso per caso da parte dell'Amministrazione a seguito di debiti controlli.
6. Tali motivazioni devono essere debitamente e tempestivamente documentate. In particolare, per quanto attiene ad eventuali guasti all'attrazione, il richiedente deve presentare opportuna certificazione rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno nonché l'impossibilità di funzionamento dell'attrazione.
7. Nel caso di rinunce, che perverranno all'Ufficio oltre il termine ultimo indicato nell'avviso di concessione, l'Amministrazione potrà decidere se occupare i metri quadrati resisi disponibili con altra attrazione, anche effettuando spostamenti tecnici di altri padiglioni dello spettacolo viaggiante.
8. Ove l'inserimento dell'attrazione avente diritto non fosse possibile per problemi logistici o temporali, che potessero compromettere l'inizio e fine manifestazioni, l'Amministrazione potrà inserire la o le attrazioni che per caratteristiche strutturali/funzionali risultassero idonee.

Art. 22

Graduatoria delle attività e dei partecipanti / Punteggi

1. Per ciascuna manifestazione di cui ai punti a) e b) dell'art. 15 viene redatta ed annualmente aggiornata dal competente Ufficio comunale la graduatoria dei richiedenti, con indicazione della denominazione dell'attrazione, della categoria di appartenenza, e del punteggio attribuito tenendo conto dei criteri di cui al presente articolo e dei successivi criteri e delle norme contenute nel presente regolamento. In particolare saranno assegnati:
 - a) per ogni anno di partecipazione ininterrotta al parco: punti 2, aumentati di un punto per ogni anno di partecipazione ininterrotta al parco con la stessa attrazione;
 - b) per ogni anno di presentazione ininterrotta della domanda, ma senza autorizzazione e conseguente partecipazione: punti: 0.5
 - c) Ogni concessione sporadica, "una tantum" determinerà l'acquisizione del solo punteggio per presentazione della domanda: punti 0.5.

2. Il punteggio determinato ai sensi del presente articolo, punto b) viene comunque assegnato anche nel caso di assenza giustificata da seri e validi motivi, da notificarsi al Comune almeno dieci giorni prima della data di inizio del periodo obbligatorio, su valutazione dell'Amministrazione e comunque per due soli anni ogni cinque.

3. La mancata comunicazione nei termini di cui sopra, o l'assenza, anche se giustificata, per più di due anni ogni cinque, comporta la perdita del punteggio per anzianità di frequenza determinato ai sensi del punto a) .

Art. 23

Padiglioni dolciari o gastronomici / Commercianti su area pubblica

1. I padiglioni dolciari e/o gastronomici, intendendosi per tali quelli inseriti nei parchi di divertimento, vengono riconosciuti come tradizionali frequentatori e ubicati nelle aree riservate ai parchi stessi o in prossimità delle stesse.

2. Essi soggiacciono a tutte le norme del presente regolamento in quanto compatibili, oltre che alla normativa di carattere igienico-sanitaria.

3. Nella determinazione degli organici dei parchi di divertimento, oltre alle categorie di cui sopra, possono essere inseriti commercianti su aree pubbliche, in possesso di licenza di vendita.

4. Non sono compresi nel riconoscimento di cui al presente articolo i concessionari di posteggio nei mercati ambulanti.

Art. 24

Attrazioni Novità

1. In relazione all'area disponibile, ed all'organico di cui all'art. 19 si può prevedere nel parco dei divertimenti di cui all'art. 15, punto a), un'area a disposizione di attrazioni costituenti "novità", intendendo per tali quelle attrazioni che non sono costituite semplicemente da una o più varianti rispetto ad altre già presenti nel parco, ma quelle attrazioni con sostanziali innovazioni o che non sono state mai presenti al parco di divertimenti da almeno sei anni.

2. L'assegnazione dell'area a tale attrazione è effettuata dall'Amministrazione comunale.

3. L'assegnazione è di tipo occasionale "una tantum", e dà diritto all'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 22, 1° comma lettera c). Il titolare di tale attrazione non potrà essere assegnatario con il requisito di novità nei sei anni successivi, ma sarà comunque inserito nella graduatoria relativa alla categoria della propria attrazione, e potrà partecipare alle assegnazioni ordinarie previste dagli articoli precedenti.

4. In assenza di domande riguardanti novità, o qualora l'Amministrazione non ritenga per qualunque motivo di assegnare l'area riservata a tale scopo, l'area stessa sarà messa a disposizione per le concessioni ad altri richiedenti con maggior punteggio determinato a norma dell'art. 22, e con i criteri di cui all'art. 17.

5. Il titolare di attrazione novità che abbia ricevuto avviso di concessione e per qualunque motivo non partecipi al parco, oltre all'azzeramento dell'eventuale punteggio acquisito sarà escluso da qualsiasi concessione sul territorio comunale per un periodo di 5 anni, fatta eccezione per il caso di sinistro dell'attrazione autorizzata debitamente documentato e non tempestivamente riparabile.

Art. 25

Successione e subingresso

1. L'avente causa per atto fra vivi o mortis causa, in possesso di regolare autorizzazione, acquisisce lo stesso punteggio del dante causa.

2. Il subentrante potrà richiedere la sostituzione dell'attrazione, conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento, solo dopo la partecipazione ad almeno una edizione del Parco con l'attrazione originaria.

Art. 26

Divieto di sub-concessione

1. Il titolare dell'attrazione autorizzata è tenuto a gestirla direttamente. La mancata osservanza di questa disposizione comporta la revoca della concessione e la perdita dell'intero punteggio di anzianità, determinato a norma dell'art. 22.
2. E' ammessa rappresentanza, ai sensi del T.U. di P.S., previa comunicazione al Dirigente.

Art. 27

Sostituzione temporanea dell'attrazione

1. E' consentita, su autorizzazione dell'Amministrazione, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra identica, e solo allorché l'impossibilità di disporre della propria sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e a condizione che detta attrazione di terzi autorizzata sia gestita dal concessionario.
2. La sostituzione autorizzata non comporta penalizzazioni di punteggio per l'interessato, ed è consentita una volta sola ogni quinquennio.

Art. 28

Cambio dell'attrazione

1. Il cambio di una attrazione, appartenente ad una determinata categoria e tipologia, verrà concesso previa richiesta da presentarsi con anticipo di almeno due mesi dall'inizio del Parco, nei seguenti casi:
 - a) per sostituirla con una della stessa categoria e dello stesso tipo, purché non vi siano impedimenti relativi alle dimensioni della nuova attrazione
 - b) per sostituirla con una della stessa categoria e di tipo diverso, purché non vi siano impedimenti relativi alle dimensioni della nuova attrazione e questa non vada in concorrenza diretta con attrazioni già presenti della stessa tipologia rispettando i criteri dell'organico
 - c) per sostituirla con una di categoria e di tipo differenti, purché non vi siano impedimenti relativi alle dimensioni della nuova attrazione e questa non vada in concorrenza diretta con attrazioni già presenti della stessa tipologia rispettando i criteri dell'organico.
2. Nei casi previsti al comma 1 il cambio verrà concesso senza penalizzazione di punteggio mentre, lo stesso, verrà concesso con decurtazione del punteggio relativo all'anzianità di frequenza con la stessa attrazione qualora non vengano rispettati i criteri dell'organico.

Art. 29

Impianto e disinstallazione delle attrazioni

1. Nessuna attrazione può essere impiantata o disinstallata nel parco di divertimenti durante il termine di frequenza obbligatoria determinato ai sensi dell'art. 6; salvo espressa autorizzazione da concedersi in via eccezionale e per gravi motivi da parte dell'Amministrazione comunale e nelle ore di chiusura del parco.
2. Le violazioni di cui al primo comma sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di €. 250,00 e il divieto di partecipazione per il titolare e gli aventi diritto per le due edizioni successive.

Art. 30

Limitazioni e divieti

1. In tutti i parchi di divertimento l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, nonché il rumore non strettamente necessario per il funzionamento delle varie attrazioni, dovrà essere moderato e contenuto nei limiti di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modifiche ed integrazioni, e limitato esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta fissate dall'Amministrazione comunale.
2. Impregiudicata l'eventuale applicazione della legge penale, la diffusione sonora oltre i limiti orari e di intensità consentiti è punita con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di €. 500,00.
3. La reiterazione di tre o più violazioni del presente articolo commesse durante l'attività del parco di divertimenti comporta la decadenza della concessione in atto e l'esclusione per l'interessato dal rilascio di analoghe concessioni sul territorio comunale per il periodo di un anno.

Art. 31
Diritti del concessionario

1. I concessionari possono, relativamente alla partecipazione ai parchi degli anni successivi, fare richiesta scritta, debitamente motivata, di miglioria. Ogni richiesta dovrà pervenire entro due mesi dalla data di chiusura obbligatoria del parco in oggetto.
2. La richiesta verrà valutata ai sensi del presente Regolamento, ferme restando le limitazioni oggettive connesse all'organizzazione del parco ed alla disponibilità del sito.

Art. 32
Comitato esercenti Luna Park

1. Viene costituito un Comitato esercenti il Luna Park per il solo parco ricorrente di San Giorgio, composto da 3 membri designati con l'assenso della maggioranza dei partecipanti al Parco.
2. Le designazioni verranno effettuate annualmente durante il periodo del Parco per l'anno successivo.
3. I compiti del Comitato esercenti il Luna Park sono:
 - a) organizzazione delle manifestazioni collaterali al Parco di San Giorgio
 - b) collaborazione con gli Uffici Comunali interessati circa le problematiche inerenti lo svolgimento del Parco e delle aree di sosta delle carovane abitative.

Art. 33
Periodo di franchigia

1. Per un periodo di almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione ricorrente denominata Parco di San Giorgio potrà essere limitata la concessione di aree pubbliche e l'autorizzazione su aree private, per manifestazioni rilevanti dello spettacolo viaggiante, organizzate da privati e associazioni politiche.
Tale periodo è ridotto a 15 giorni qualora la concessione riguardi un circo equestre.
2. Fanno eccezione le concessioni sporadiche e le manifestazioni ricorrenti di permanenza limitata esclusivamente ai giorni della manifestazione stessa e per le quali sia previsto un numero di attrazioni inferiore a cinque.
3. I periodi di franchigia di cui sopra devono essere rispettati anche qualora le installazioni insistano su aree private. E' fatto salvo il caso delle strutture di divertimento fisse provviste di concessione comunale.

Articolo 34
Sanzioni

1. In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali ne verrà richiesto il pagamento fino al raggiungimento della somma quantificata dalle autorità competenti. Inoltre, in caso di inottemperanza alle prescrizioni necessarie all'ottenimento dell'autorizzazione ovvero di situazioni di morosità, oltre a venire richiesto il pagamento fino al raggiungimento della somma dovuta, verranno sospese le autorizzazioni alla stessa ditta per un periodo di anni 2.

TITOLO III
CIRCHI EQUESTRI

Articolo 35
Classificazione complessi circensi

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione i complessi Circensi vengono così classificati in base alle dimensioni, e al numero dei posti a sedere:
 - Classe 1: tendone con asse maggiore superiore a 44 metri;
 - n. posti a sedere superiore a 2000;
 - n. addetti non inferiore a 80;
 - Classe 2: tendone con asse maggiore compreso tra 40 e 44 metri;
 - n. posti a sedere compreso tra 1.000 e 2000;
 - n. addetti compreso tra 30 e 60;
 - Classe 3: tendone con asse maggiore compreso tra 35 e 38 metri;
 - n. posti a sedere compreso tra 600 e 900;
 - n. addetti compreso tra 15 e 24;
 - Classe 4: tendone con asse maggiore compreso tra 31 e 34 metri;
 - n. posti a sedere compreso tra 350 e 500;

- n. addetti compreso tra 7 e 12;
- Classe 5: tendone con asse maggiore compreso tra 20 e 28 metri;
- n. posti a sedere compreso tra 100 e 300;
- n. addetti compreso tra 5 e 6 (se presenti animali non domestici almeno 8).

2. Per il riconoscimento dell'appartenenza alle classi di cui sopra, i complessi circensi dovranno soddisfare tutti e tre i requisiti previsti da ciascuna.

Articolo 36

Presentazione delle domande e periodo di installazione

1. Le domande, redatte su carta legale, devono essere presentate entro il 31 Dicembre dell'anno in corso per l'attività da svolgere nell'anno successivo.
2. Il periodo di installazione dei circhi equestri è quello compreso tra il 1 Novembre ed il 10 Gennaio di ogni anno, non verrà rilasciata più di una concessione all'anno.
3. Nelle domande dovranno essere specificati:
 - il cognome e nome del richiedente, titolare della licenza d'esercizio;
 - la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
 - la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della licenza;
 - le dimensioni del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;
 - dimensioni dell'area occupata dalle carovane abitative e dei carriaggi per i quali si richiede l'autorizzazione alla sosta;
 - il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività con la precisazione della data di inizio e fine rappresentazioni.
4. Alla domanda dovrà essere sempre allegata:
 - fotocopia autenticata della licenza d'esercizio;
 - fotocopia autenticata dell'idoneità alla detenzione degli animali ed elenco degli animali autorizzati, integrato da autodichiarazione, in caso di variazioni rispetto all'autorizzazione;
 - fotografia a colori dello chapiteux che si intende installare;
 - autodichiarazione attestante il diametro dello chapiteux, il numero dei posti a sedere ed il numero del personale impiegato nell'anno precedente e per il quale sono stati versati i relativi contributi. Tale autodichiarazione è indispensabile al fine di determinare la categoria del complesso circense, di cui al precedente articolo.
5. L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza della seguente condizione, che dovrà essere soddisfatta almeno 20 giorni prima dell'effettiva occupazione:
 - a) aver stipulato fideiussione bancaria o assicurativa di Euro 6.000,00 per i complessi di Classe 1 e di Euro 3.000,00 per gli altri complessi a titolo di cauzione;
6. Le domande prive della suesposta documentazione, incomplete dei dati richiesti, inviate e/o integrate oltre i termini fissati, non saranno ritenute valide e verranno respinte.
7. Non saranno prese in considerazione, e saranno pertanto da considerarsi respinte, le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 1.
8. Le domande regolarmente pervenute formeranno un elenco in relazione alla data di presentazione, fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli.
9. Detto elenco verrà stilato a cura del competente Ufficio Comunale entro il 1° Marzo dell'anno per il quale è richiesta la concessione e prontamente comunicato agli aventi diritto.

Articolo 37

Assegnazione delle aree - Priorità

1. Nel periodo di cui all'art. precedente saranno autorizzati a svolgere la loro attività, i Circhi di prima o seconda classe che ne facciano regolare richiesta. L'area è concessa in via prioritaria al complesso che non utilizza animali nei propri spettacoli, successivamente a quello appartenente alla classe superiore ed in subordine a quello che non si è mai esibito in Città o che non si è esibito da un maggior numero di anni. Condizione indispensabile per il riconoscimento della precedenza è di aver effettuato gli spettacoli con la stessa denominazione (insegna, pubblicità ecc.) negli ultimi tre anni, sia in Italia sia all'estero.
2. Sulle aree e/o nei periodi non assegnati a Circhi di prima e seconda classe, potranno essere autorizzati complessi di classe inferiore, con gli stessi criteri di preferenza suesposti.

Articolo 38

Utilizzo di animali in spettacoli circensi e attività dello spettacolo viaggiante

1. L'autorizzazione all'installazione per i complessi che utilizzano animali di qualsiasi specie, è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni tendenti a tutelare la salvaguardia e il benessere degli animali.
2. Si rimanda pertanto alla specifica normativa di settore nonché al Regolamento per la tutela degli animali vigente nonché alle ordinanze sindacali emanate in materia.
3. L'autorizzazione è sempre subordinata all'ottenimento del nulla osta rilasciato dal Servizio veterinario competente, nonché al parere dell'Ufficio comunale Welfare Animali.. Detto nulla-osta dovrà tener conto delle ordinanze emesse in materia dal Sindaco e del vigente Regolamento sulla tutela degli animali.

Art. 39

Divieto di sub-concessione

1. Il concessionario non potrà in nessun caso cedere il proprio diritto, o rinunciare a favore di altre ditte da lui indicate.
2. L'eventuale giustificata rinuncia dovrà pervenire al Comune entro sessanta giorni dalla data di inizio della manifestazione. La ditta sarà comunque esclusa da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per l'anno successivo.
3. La rinuncia pervenuta dopo il termine di cui al precedente comma, anche se giustificata, o la mancata installazione, comportano l'esclusione della ditta da qualsiasi futura concessione nel territorio comunale per un periodo di tre anni.
4. L'amministrazione comunale, nel caso di rinuncia del concessionario, potrà concedere la stessa ad altre ditte richiedenti con riferimento all'elenco di cui al settimo comma dell'art. 35.

Articolo 40

Sanzioni

1. Il complesso di prima e seconda categoria che non occuperà l'area concessa nel periodo assegnato non potrà ottenere altre concessioni né licenze d'esercizio sul territorio cittadino per i successivi cinque anni, fatti salvi imprevisti e gravi motivi non imputabili alla volontà del richiedente, che dovranno essere debitamente e tempestivamente documentati.
2. In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali o di abusi ovvero di situazioni di morosità, verrà incamerata la cauzione versata o la fideiussione, fino al raggiungimento della somma dovuta. Sarà invece totalmente incamerata qualora il complesso non occupi l'area assegnata e non presenti adeguata documentazione a giustificazione di un grave impedimento dovuto a cause di forza maggiore.
3. Qualora le autocertificazioni relative alle dimensioni dei ricoveri degli animali ed al benessere degli animali non risultino, da controlli esperiti, corrispondenti al vero, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge.

**ELENCO DELLE AREE DISPONIBILI PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITA'
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI
(ART. 9 LEGGE 18.03.1968 N. 337)**

Città – Zona Orti - Area tra V.le Milite Ignoto e V.le T. Michel (Demaniale)	mq. 12.000
Città – Periodo Parco Cristo – Piazza Ceriana	mq. 4.410
Città – Zona Cristo – P.zza Laurino (Max 2 giostre isolate)	mq. 5.730
Spinetta Marengo – Parco Rionale - Piazza Scuola Media e P.zza Stazione	mq. 2.128
Mandrogne – Parco Rionale -Piazza Scuole	mq. 5.070

ORGANICO DEL PARCO DIVERTIMENTI SAN GIORGIO

CATEGORIA	TIPOLOGIA	NUMERO
GRANDI ATTRAZIONI		8
MEDIE ATTRAZIONI	ADULTI	5
	BAMBINI	10
	COLLETTIVO	1
PICCOLE ATTRAZIONI	TIRI	21
	ROTONDE	12
	COLLETTIVO	1
PADIGLIONI	DOLCIUMI	5
	GASTRONOMIA	3
	ANIMALI	1

Per le grandi attrazioni sono consentite fino ad un massimo di 1 della stessa tipologia.

Per le medie attrazioni sono consentite fino ad un massimo di 1 della stessa tipologia.

Per le piccole attrazioni, tiri e rotonde, sono consentite fino ad un massimo di 2 della stessa tipologia.